



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 16/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 26 marzo 2015, n. 107

Art. 14 L.R. 37/85 e s.m.i. Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Serpintane" del Comune di Corsi (Le), in catasto al foglio 1 part.ile 112, 113, 162, 163, 164, 165 e 166, per una superficie complessiva di ha 1.73.35. Ditta F.lli Sergi s.n.c., legale rappresentante sig. Sergi Giovanni con sede legale in Corsi (Le) alla Via Ungularo n. 9.

L'anno 2015, addì 26 del mese di Marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTIGli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTIGli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTOI'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTOI'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 22 del 24-03-2014 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con Decreto dell'Assessore n. 32/Min del 18-06-1996, la ditta è stata autorizzata, alla coltivazione della cava in oggetto sita in località “Serpintane” del Comune di Corsi (Le), in catasto al foglio 1 part.lla 112, 113, 162, 163, 164, 165 e 166, per una superficie complessiva di ha 1.73.35, fino al 31-12-2006;
2. Con Determinazione del Responsabile del Settore Attività Estrattive n. 68 del 17-07-2008, è stata concessa la proroga dell'attività estrattiva della suddetta cava, fino al 31-12-2012;
3. In data 27-06-2012 il legale rappresentante della Ditta F.lli Sergi s.n.c., ha presentato istanza, tendente ad ottenere la proroga dell'attività estrattiva della cava di cui in oggetto;
4. A seguito di vari solleciti per le vie brevi e con nota agli atti di questo Ufficio al prot. n. 18103 del 26-11-2013, il legale rappresentante della Ditta F.lli Sergi s.n.c., in data 17-02-2014, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
5. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1035 del 23.06.2009, avente per oggetto: disposizioni in merito all'esercizio dell'attività estrattiva, si prevede che si devono riattivare le domande di autorizzazione, e/o proroga, all'attività estrattiva per i materiali di difficile reperibilità, in deroga alla vigente normativa che prevede la decadenza del titolo autorizzativo, ove non venga richiesta, nei termini previsti, la proroga per la prosecuzione dell'attività estrattiva;
6. In data 11.02.2014, in atti prot. n. 2407, la Ditta ha trasmesso tra l'altro la perizia giurata con allegato piano quotato, a firma del tecnico incaricato, registrata all'Ufficio del Giudice di pace di Maglie al n. 231/14 SIGP, con la quale il direttore dei lavori dichiara che la cava, ubicata in località “Serpintane” del Comune di Corsi (Le), in catasto al foglio 1 part.lla 112, 113, 162, 163, 164, 165 e 166, per una superficie complessiva di ha 1.73.35, con la quale Dichiara che:
 - Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete “Natura 2000” di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
 - Non ricade in aree protette regionali ex l.r. n.19/97 e statali ex legge 394/91;
 - Non ricade in aree individuate dal PUTT/p della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso A né come ambito esteso B;
 - L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera G.R. n.445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell'8.03.2010;

- L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'A.d.B. in quanto, come dettagliatamente descritto nell'allegata relazione del geologo Dott. Francesco Gianfreda, la cava si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare in quanto il materiale da estrarre con coefficiente di conducibilità idraulica $K=4,93 \times 10^{-3}$ cm/s;
- Nel perimetro interno all'area di cava non esistono insediamenti produttivi, né agglomerati abitativi;
- L'area non è attraversata da oleodotti, elettrodotti o acquedotti. Non interessa il demanio di fiumi di torrenti e di laghi;
- Dispone ancora, alla data odierna di un giacimento da coltivare per un volume di mc 16.250;
- Il piano di coltivazione e il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al progetto presentato. Precisamente il limite tecnico per lo sfruttamento del giacimento in profondità si aggira intorno ai 20 metri di profondità dal piano roccia (indicati nella relazione del piano di coltivazione del progetto presentato);
- Per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 16.250) necessita di un periodo di tempo di sei anni;
- Il piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 30-01-2014.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare la proroga, fino al 31-12-2017, dell'autorizzazione alla coltivazione cava di pietra leccese sita in località "Serpintane" del Comune di Cursi (Le), alla Ditta F.Ili Sergi s.n.c., in catasto al foglio 1 part.ile 112, 113, 162, 163, 164, 165 e 166, per una superficie complessiva di ha 1.73.35;
2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 32/Min del 18-06-1996, dalla Determina Dirigenziale di proroga n. 68 del 17-07-2008 che s'intendono integralmente trascritti insieme a quelli previsti dalla presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia, Ufficio Attività Estrattive;
3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;
 - b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 290/Le del 12-03-1996;
 - c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
 - f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 40.000,00 (Quarantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
 - i. Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2017, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
 - j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
 - k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel

periodo di vigenza del presente provvedimento;

l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;

- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;

- sarà notificato in copia alla Ditta F.Ili Sergi s.n.c. con sede legale in Lecce alla Via Ungulato n. 9 ed al Sindaco di Cursi (Le);

- Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente Dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
